

Ordinanza
sulla maturità professionale federale
(Ordinanza sulla maturità professionale, OMP)

del 24 giugno 2009 (Stato 1° agosto 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr),

ordina:

Art. 17 Promozione

¹ Alla fine di ogni semestre la scuola documenta mediante note le prestazioni fornite nelle materie d'insegnamento e nell'approccio interdisciplinare. La scuola rilascia una pagella.

² Alla fine di ogni semestre la scuola decide la promozione al semestre successivo in base alla pagella.

³ Le note delle materie d'insegnamento sono determinanti per la promozione; la nota dell'approccio interdisciplinare non è determinante.

⁴ La promozione avviene se:

- a. la nota complessiva raggiunge almeno il 4;
- b. lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti;
e
- c. non sono state attribuite più di due note inferiori al 4.

⁵ Chi non soddisfa le condizioni di promozione:

- a. è promosso una prima volta in via provvisoria, se frequenta l'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale durante la formazione professionale di base; la seconda volta è escluso da tale insegnamento;
- b. è escluso dall'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale, se frequenta il ciclo di formazione dopo il termine della formazione professionale di base.

⁶ La ripetizione dell'anno è ammessa una sola volta.